



DELIBERA PRESIDENZIALE N. 9 DEL 23/12/2019

OGGETTO: Ricognizione Periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/16 e s.m.i.: deliberazioni conseguenti

IL PRESIDENTE

Assistito dal Segretario Generale,

Visto l'art. 18, comma 4, dello Statuto camerale in base al quale, in casi di urgenza, il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta ed i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile per la ratifica;

Considerato quanto segue:

- In base all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), la Camera ha proceduto, con delibera 144 del 18/12/2018, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017, ritenendo non necessario alcun ulteriore piano di riassetto rispetto a quanto già deliberato con l'approvazione del piano di razionalizzazione straordinaria (art. 24 del suddetto Testo Unico), approvato con delibera di Giunta 87/2017.
- A completamento di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, è necessario approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato. Considerato che nel 2018 non è stato adottato un nuovo piano di razionalizzazione, la relazione tecnica predisposta dal Dirigente competente, fornisce aggiornamenti circa lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato nel 2017.
- Entro il 31 dicembre 2019, è necessario procedere all'adozione di un ulteriore provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica.
- A tal fine il Dirigente competente ha predisposto la Relazione Tecnica allegata al presente atto per fornire le indicazioni necessarie alla Giunta affinché possa deliberare in merito all'eventuale ulteriore razionalizzazione.
- Con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del TUSP si integrano con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti.
- Gli atti adottati dovranno essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro



<https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei conti.

- Diversamente dalla ricognizione effettuata al 31.12.2017, viste le indicazioni fornite dalle linee guida fornite dal MEF d'intesa con la Corte dei Conti, sono oggetto di ricognizione, oltre alle partecipazioni direttamente detenute e quelle indirettamente detenute per il tramite di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c., anche quelle indirettamente detenute per il tramite di società sottoposte a controllo analogo o partecipate per oltre il 50% da amministrazioni pubbliche, a prescindere dall'esistenza di patti o accordi tesi all'esercizio del controllo congiunto tra i soci.
- Alla data del 31.12.2018, la Camera di Commercio deteneva 16 partecipazioni dirette in società, di cui 3 in stato di liquidazione. Sotto il riepilogo:

Denominazione	Data avvio liquidazione	Valore contabile partecipazione al 31.12.2018
Job Camere s.r.l	08.7.2015	88,00
UTC Immobiliare e Servizi s.r.l.	31.05.2017	291,26
Retecamere s.c.r.l.	12.09.2013	0

- Delle 13 partecipazioni in società attive, 7 sono relative a società di sistema che svolgono attività strumentali per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente e sono soggette a controllo analogo. Ancorché la Camera di Pisa detenga quote di capitali residuali nella maggior parte dei casi inferiori all'1% e, comunque, sempre inferiori all'1,5%. per queste partecipazioni è necessario effettuare la ricognizione anche delle partecipazioni indirettamente detenute per il loro tramite.
- Delle restanti 6 società, 1 è una holding operativa del sistema camerale che, peraltro, ha registrato un risultato medio nel triennio 2013-2015 in utile, 3 sono società che operano nelle infrastrutture, di cui una quotata, 1 è la centrale di committenza regionale per l'acquisto di energia e, infine troviamo la SSIP s.r.l., stazione sperimentale delle pelli e delle materie concianti, costituita tra le Camere di Pisa, Vicenza e Napoli per l'esercizio delle funzioni demandate loro dalla legge della soppressa stazione sperimentale.
- Nella Relazione Tecnica allegata sono riportate le schede di dettaglio di tutte le partecipazioni direttamente detenute e di quelle detenute per il tramite di società controllate (ad esclusione delle società già poste in liquidazione).
- Come indicato nella relazione al 31.12.2018 la Camera deteneva, anche, ulteriori 4 partecipazioni dirette in imprese innovative acquisite in attuazione del Fondo Rotativo, intervento promozionale di *seed financing* per le imprese innovative, la cui operatività fu sospesa già nel 2016 (DG 90/2016) proprio a causa dell'entrata in vigore del D.lgs. 175/2016, per le quali la Camera aveva già esercitato l'opzione di vendita, facoltà datale dai patti parasociali sottoscritti con i soci privati.
- Per queste società sono in corso contenziosi con i soci per l'inadempimento del riacquisto.



Denominazione	Quota detenuta	Nominale sottoscritto	Data esercizio opzione	Prezzo di cessione
BMSolar s.r.l.	24%	€ 9.600,00	19/04/2016	216.000
Innova s.r.l.	24,40%	€ 10.750,00	19/04/2017	183.600
PitPot s.r.l.	24,50%	€ 7.350,00	16/09/2011	162.000
Superevo s.r.l.	20%	€ 6.000,00	19/04/2017	194.400

- In virtù del Testo Unico, in via generale, le Amministrazioni Pubbliche non possono detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali e quelle detenute devono essere società per azioni o società a responsabilità limitata, anche con oggetto consortile o in forma cooperativa e ricadere in una delle seguenti tipologie (art. 4):
 1. Produzione di un servizio di interesse generale (dove per interesse generale si intende le attività di produzione e fornitura di beni e servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza);
 2. Progettazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche;
 3. Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente
 4. Servizi di committenza
 5. Società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni (al fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio)
 6. Società di Gestione spazi fieristici e organizzazione eventi fieristici o gestione impianti a fune
 7. Società spin off universitarie (solo per le Università)
- Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con l'art. 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), è stato aggiunto, all'articolo 24 del TUSP, il comma 5-bis, che sospende - per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (2013-2015) - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021, dei precedenti commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini).
- Al fine di verificare la necessità o dell'opportunità di adottare un nuovo piano di razionalizzazione, di seguito, si analizzano, le partecipazioni in relazione alle categorie previste dall'articolo 4, conformemente alle Linee Guida rilasciate dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti.

A) Società alle quali non è applicabile il D.Lgs. 175/2016:

1. Toscana Aeroporti s.p.a. in quanto società quotata
2. Tecnoholding s.p.a. in quanto società che non produce beni e servizi ma holding operativa. Peraltro, la società ha prodotto un risultato medio del triennio 2013-2015 positivo e ha distribuito dividendi.



B) Società inquadrabili nella categoria “produzione di un servizio di interesse generale”

3. Stazione sperimentale delle pelli e delle materie concianti s.r.l. società costituita nel 2014 tra le Camere di Commercio di Pisa, Napoli e Vicenza a seguito della legge finanziaria 147/2013 (cd Legge di stabilità 2014) che ha trasferito loro le funzioni della soppressa Stazione Sperimentale delle Pelli e delle Materie Concianti. La società è ritenuta in controllo pubblico essendo presente nello statuto un potere di veto dell'assemblea che delibera all'unanimità. La società non detiene partecipazioni.
4. Interporto Toscano A. Vespucci: si evidenzia che, per questa partecipazione la Camera aveva già deliberato la dismissione dell'intera partecipazione con l'approvazione del piano di razionalizzazione del 2015 e, in seguito ad alcune modifiche statutarie che ne avevano focalizzato l'attività in retroporto del porto di Livorno, la Giunta si espresse per l'esercizio del recesso. Il recesso è stato esercitato, ma la società si è opposta adducendo che le modifiche non comportavano una sostanziale variazione dell'oggetto sociale. Si evidenzia, altresì, che la società è oggetto di un piano di consolidamento e risanamento approvato dalle Banche con la condizione che nessuno dei soci venga liquidato prima del completamento. L'eventuale venir meno del piano, implicherebbe l'avvio di procedure concorsuali con conseguente rischio di perdita totale del valore della partecipazione (valore nominale 595.478 euro, valore patrimonio netto a seguito approvazione consuntivo 2017 euro 498.669), ragione per cui l'attuazione del piano è stata posticipata al termine del piano di consolidamento. La partecipazione è iscritta nel bilancio dell'Ente relativo all'esercizio 2018 per un valore pari euro 489.674,50. La società è a maggioranza pubblica e, ancorché non siano presenti patti parasociali o accordi fra i soci per l'esercizio del controllo congiunto, sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida più volte richiamate, è da considerarsi in controllo pubblico.
5. SALT s.p.a., progetta, costruisce e gestisce reti autostradali. Ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 175/2016 la partecipazione in questa società soddisfa il vincolo di scopo in quanto l'art.2 comma 4 della legge 580/1993 e s.m.i. tra le funzioni camerali comprende la realizzazione e la gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati. Questa società gestisce una parte della rete autostradale fondamentale per il territorio di competenza camerale anche considerato in vista della creazione della Camera di Commercio Toscana del nord ovest, perché gestisce in concessione le tratte autostradali A12 da Livorno a Sestri Levante, A11 da Viareggio a Lucca e A15 da Fòrnola a La Spezia. Per cui il vincolo di scopo si ritiene possa essere soddisfatto. Peraltro, la società ha prodotto nel triennio 2013-2015 un risultato medio in utile e distribuisce dividendi.

C) Società inquadrabili nella categoria “Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente”:

Partecipazioni di sistema a livello nazionale.

6. Infocamere s.c.p.a. Il contributo consortile 2019 è stato pari a 13.326 euro annui.



7. Ic Outsourcing s.c.r.l. Nessun contributo consortile 2019.
 8. Tecnoservice Camere s.c.r.l.. Nessun contributo consortile 2019.
 9. Borsa merci telematica s.c.r.l.. Il contributo consortile 2019 è pari a 4.989 euro annui.
 10. Ecocerved s.c.r.l.. Nessun contributo consortile 2019.
 11. Dintec s.c.r.l.. Nessun contributo consortile 2019.
 12. Sicamera s.c.r.l.. Nessun contributo consortile 2019.
- Tutte le società sopra elencate sono riconducibili al modello dell'inhouse providing congiunto esercitato mediante il Comitato per il controllo analogo previsto nei relativi Statuti, pertanto sono da considerarsi in controllo ai fini della presente ricognizione.
 - A tal fine si ricorda che l'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 dispone che:
“Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati.” Questo articolo stabilisce, poi, che gli Statuti delle società inhouse debbano prevedere che “oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.”
 - Come rilevato nella relazione tecnica è da ricordare che l'acquisizione dei servizi da una consortile garantisce alla Camera il risparmio dell'onere fiscale dell'IVA. La presenza in tutte le società di sistema di un Comitato per il controllo analogo garantisce che le attività siano svolte nell'interesse dei soci.
 - Di seguito si forniscono informazioni specifiche su ciascuna di esse.
 - Per quanto riguarda Infocamere s.c.p.a., la società ha il compito di gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio un sistema informativo nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o repertori. La società assicura, infatti, tramite un sofisticato sistema informatico, la tenuta e il costante aggiornamento di registri, albi e ruoli. In particolare, per il tramite del suddetto sistema informatico è assicurata la gestione telematica del Registro Imprese sin dalla sua attuazione nel 1996 con conseguente rilascio in tempo reale e su tutto il territorio nazionale di atti, documenti ed informazioni oggetto per legge di pubblicità legale. La società assicura, altresì, la gestione telematica di numerosi altri Registri, albi e ruoli la cui tenuta da parte degli Enti Camerali è prevista dalla legge. La società è l'unica a livello nazionale a svolgere i servizi di cui sopra. La partecipazione è indispensabile per garantire l'omogeneità a livello nazionale nella tenuta del Rea e del Registro imprese oltre che per l'erogazione di molti servizi alle imprese per i quali Infocamere fornisce a tutto il sistema i software di gestione.
 - Ic Outsourcing s.c.r.l. ha lo scopo di fornire servizi necessari alle CCIAA gestendo attività di immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei e provvedendo alla loro conservazione con strumenti ottici, fornendo servizi di



- acquisto ed elaborazione dati, gestendo il patrimonio immobiliare anche attraverso la gestione logistica funzionale e amministrativa delle sedi e uffici di rappresentanza. Fornisce, tra gli altri il servizio di archiviazione ottica e stoccaggio dei fascicoli per il Registro delle Imprese, servizio necessario stante l'impossibilità di utilizzare gli spazi attuali del Palaffari a tale scopo.
- Tecnoservice Camere s.c.r.l., fornisce servizi di global service nell'ambito della conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti la progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività, anche inerenti la sicurezza, nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura.
 - La società è da ritenersi indispensabile in quanto eroga servizi tecnici di supporto al RUP nelle gare di appalto e servizi di progettazione che non possono essere internalizzati non disponendo la Camera, nel proprio organico, di figure professionali tecniche adeguate.
 - Per quanto riguarda Borsa Merci Telematica s.c.r.l. si ricorda che ai sensi del D.M. del 6 aprile 2006 n. 174, la società di gestione della Borsa Merci Telematica Italiana è costituita esclusivamente da organismi di diritto pubblico tra cui le Camere di Commercio e le Unioni Regionali, svolge funzioni di interesse generale garantendo l'unicità di funzionamento della piattaforma telematica. L'art. 9 del DM definisce i compiti a cui le Camere di Commercio devono attendere e precisamente prevede, tra l'altro, che le Camere assumano la qualità di socio della società di gestione e costituiscano con partecipazione maggioritaria la società di gestione stessa assicurando sul territorio nazionale il supporto per consentire ai soggetti abilitati all'intermediazione l'accesso ai servizi della Borsa Merci Telematica. La società progetta e realizza software necessari per la gestione della Borsa Merci e relativi servizi primari e accessori, ha competenza in materia di rilevazione prezzi e tariffe e gestione della piattaforma telematica di contrattazione dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici.
 - Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 217876 del 10/12/2014, ha ribadito che la società è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio per lo svolgimento delle competenze camerali in tema di monitoraggio dei prezzi all'ingrosso e di regolazione del mercato. La cessione della partecipazione non consentirebbe, pertanto, lo svolgimento delle funzioni delegate dal Ministero e l'attuazione di specifiche previsioni normative.
 - Per quanto riguarda Ecocerved, Dintec e Si.Camera, è utile ricordare che la riforma ha riscritto l'art. 2 della legge 580/93, individuando nuovi compiti e funzioni per il supporto alle imprese sui temi del miglioramento delle condizioni ambientali e la digitalizzazione, nonché la valorizzazione del patrimonio culturale per i quali il personale in servizio avrà bisogno di un periodo di formazione e training. Le società succitate producono al momento quei beni e servizi necessari al perseguimento delle nuove finalità istituzionali dell'Ente, in questa fase, determinanti per garantire un processo di formazione di nuove competenze nell'organico camerale.

In particolare:

- . Ecocerved opera nel campo della produzione e distribuzione dei dati relativi all'ambiente ed all'ecologia. La società ha come oggetto la progettazione, la



- realizzazione, la gestione di sistemi informativi per le procedure camerali in tema di ambiente. Svolge, inoltre, attività di formazione ambientale, produce e distribuisce dati inerenti all'ambiente e all'ecologia.
- . Dintec ha per oggetto l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi dell'innovazione, della qualità e della certificazione anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo per la competitività delle piccole e medie imprese".
 - . Si.Camera ha proprio lo scopo statutario di fornire servizi per lo sviluppo e la realizzazione delle funzioni e delle attività di interesse del sistema camerale italiano. La società realizza per le camere di commercio socie servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento operativo.
- Tutte le società di sistema, ad eccezione di Dintec, hanno prodotto nel triennio 2013-2015 un risultato medio in utile.
 - Le società sopra indicate sono soggette al controllo analogo e, pertanto, in base alle linee guida del MEF sono ritenute in controllo pubblico.
 - Per questa ragione nell'allegata relazione sono riportate anche le schede di dettaglio delle partecipate di queste società.

D) Società inquadrabili nella categoria “Centrali di Committenza”

- **13.** Energia Toscana s.c.r.l.: centrale di committenza per acquisito energia. Il corrispettivo per i servizi acquistati per il 2019 è stato di 240 euro.
- La società svolge un'attività funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e, in particolare, ha per oggetto sociale la razionalizzazione dell'uso dell'energia tramite acquisto della stessa secondo il fabbisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero. I servizi offerti dalla società sono tipici di un consorzio. La società pur contemplando altre attività nel proprio oggetto sociale svolge in maniera prevalente l'attività dei soci inerente all'approvvigionamento dell'energia elettrica. Questa attività qualificherebbe i servizi offerti dalla società quali servizi di committenza, quindi classificabili nella categoria indicata alla lett. e) del comma 2 dell'art. 4.
- Quindi, anche con qualche distinguo la società pare qualificabile come ammissibile perché svolge prevalentemente servizi di committenza per soggetti pubblici.
- Anche questa società ha prodotto un risultato medio nel triennio 2013-2015 in utile.

Alla luce di quanto sopra rappresentato;

Richiamata la delibera di Giunta n. 144 del 18/12/2018;

Visti gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche pubblicati dal Dipartimento del tesoro d'intesa con la Corte dei Conti;

Esaminata la Relazione Tecnica predisposta dal Dirigente competente e allegata alla presente delibera;



Considerati i risultati del piano di razionalizzazione straordinaria come aggiornati nella Relazione Tecnica sopra citata;

Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2020, approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 11 del 13.11.2019;

Richiamato il D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Viste le Linee Guida del Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

Visto lo Statuto vigente;

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul riordinamento delle Camere di Commercio;

Considerata l'urgenza, ed in assenza di riunione della Giunta camerale in tempo utile;

DELIBERA

1. di approvare la relazione tecnica di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2018 e aggiornamento dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione straordinaria approvato con delibera di Giunta 83/2017, che allegata al presente atto ne forma parte integrante;
2. di prendere atto delle società già in stato di liquidazione;
3. di approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni direttamente detenute nelle seguenti società:

Partecipata	Intervento di razionalizzazione
Infocamere	Fusione per unione o per incorporazione con la società Digicamere, in quanto trattasi di due società che svolgono attività simili.
Sicamera	Cessione del ramo d'azienda degli studi di Si.Camera al nuovo Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl e acquisizione da parte di Si.Camera del ramo d'azienda della formazione del Tagliacarne, con l'obiettivo di focalizzarne la mission, concentrare e capitalizzare le competenze sulle specifiche tematiche e favorire la migliore erogazione dei servizi a favore delle Camere di commercio e di Unioncamere, in piena coerenza con la ridefinizione delle funzioni sancita dalla riforma.
Interporto Vespucci spa	Prosecuzione dell'attuazione del piano di risanamento dell'impresa ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera d) l.f.
SSIP s.r.l.	Azioni di razionalizzazione tese a riportare equilibrio tra la struttura dei costi e dei ricavi



4. di approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni indirettamente detenute nelle seguenti società:

Partecipata	Intervento di razionalizzazione
Digicamere srl	Fusione per unione o per incorporazione con la società Infocamere, in quanto trattasi di due società che svolgono attività similari.

5. di trasmettere il presente provvedimento unitamente alla Relazione sui risultati conseguiti relativamente al piano approvato con delibera 83/2017 alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del D.Lgs. 175/2016 ed al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Decreto Legislativo n. 219/2016;
6. che la Segreteria Generale provveda alla pubblicazione del piano e dell'allegata relazione Tecnica nella sezione amministrazione trasparente del sito dell'Ente;
7. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica della Giunta camerale nella prima seduta utile.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Cristina Martelli)

IL PRESIDENTE
(Valter Tamburini)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.